

ENTI LOCALI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
e FUNZIONARIO
AREA AMMINISTRATIVA CAT. D

MANUALE COMPLETO + QUIZ ONLINE

NLD
CONCORSI

cui non contiene una previsione normativa, che doveva invece necessariamente esserci. In altri termini, con esse viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della **omessa previsione** di qualcosa che avrebbe dovuto essere previsto dalla legge. In tal modo, la Corte costituzionale **"aggiunge"** a una disposizione una norma necessaria perché l'enunciato normativo sia conforme a Costituzione. Può anche accadere che la Corte non immetta nell'ordinamento una regola immediatamente applicabile, ma solo un **principio** derivante dalla Costituzione, cui il legislatore dovrà attenersi nella disciplina futura del medesimo oggetto: queste sentenze sono state definite, perciò, **additive di principio**;

- le **sentenze sostitutive**, in cui si dichiara l'illegittimità costituzionale di un frammento del testo della disposizione, nella parte in cui dice qualcosa anziché qualcos'altro.
- le **sentenze-indirizzo o sentenze-monito**, tramite le quali la Corte, rilevata la mancanza in una determinata legge di disposizioni che dovrebbero esserci perché ritenute essenziali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione, **si indirizza al legislatore** e detta essa stessa i criteri ai quali dovrà uniformarsi per adeguare la disciplina della materia ai precetti costituzionali. In altre parole, con le sentenze monitorie, la Corte invita il legislatore a rendere la disciplina di un dato oggetto conforme a Costituzione.

6. Il giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri e tra stato e regioni.

I **conflitti di attribuzione** sono controversie instaurate per rivendicare o tutelare le competenze costituzionali, lese da atti o da comportamenti di altri organi. I conflitti di attribuzione possono sorgere (art. 134, comma 3, Cost.):

- fra Stato e Regioni (detti anche **conflitti intersoggettivi o tra enti**);
- fra poteri dello Stato (detti anche **conflitti inter-organici**).

Il conflitto può essere:

- **per vindictio potestatis**, cioè per **rivendicare il proprio potere** (es. il Parlamento adisce la Corte, assumendo che il Presidente della Repubblica non poteva ratificare un determinato trattato senza l'autorizzazione delle Camere, perché rientrante fra quelli previsti nell'art. 80 Cost.);
- **per menomazione**, cioè per **contestare l'illegittimo esercizio del potere altrui** (es. le Camere lamentano che il Presidente della Repubblica, non promulgando una legge entro un mese dall'approvazione, ha impedito la tempestiva entrata in vigore della legge).

A) Conflitto tra poteri dello Stato

Ai sensi dell'art. 37 l. n. 87/1953, un conflitto tra poteri dello Stato sorge tra *"organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali"*. Pertanto, il conflitto:

- a) deve sorgere fra **organi appartenenti a poteri diversi**;
- b) deve sorgere fra **organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono**;
- c) deve sorgere per la **delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali**.

Nella giurisprudenza costituzionale si è ammesso che sono **"poteri dello Stato"** ai fini del conflitto, fra gli altri:

- *ciascun singolo giudice nell'esercizio della propria funzione giudicante (essendo la magistratura un potere "diffuso")*;
- *il Presidente della Repubblica (e l'ex Presidente della Repubblica, laddove intenda tutelare*

- prerogative di quando era in carica);
- la *Corte dei conti*;
- l'*Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione*;
- una *singola Camera* e le *due Camere* congiuntamente;
- il *Governo*, ma anche *un singolo ministro* ove abbia competenze proprie;
- le *Commissioni parlamentari d'inchiesta*;
- il *Consiglio Superiore della magistratura*;
- la stessa *Corte costituzionale* (quanto meno come parte passiva);
- il *Comitato promotore di referendum abrogativo* (a partire dalla *sent. n. 69/1978*), che pur non essendo nominato in Costituzione, ha la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statali in senso proprio.

È stata, invece, **esclusa** la legittimazione dei partiti politici, negando per essi l'esistenza di attribuzioni costituzionali (*sent. n. 79/2006 e 120/2009*) e dei sindacati.

Il **procedimento** è suddiviso in **due fasi distinte**:

- 1) una volta depositato il ricorso in cancelleria, la Corte delibera in camera di consiglio, con ordinanza, sulla sua **ammissibilità**, valutando i requisiti soggettivi ed oggettivi; soltanto se ritiene che *“esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”* (art. 37, co. 4, l. n. 87/1953), la Corte ammette il ricorso e dispone le notifiche agli interessati;
- 2) nella seconda fase, la Corte **risolve il conflitto** *“dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione”* e, ove sia stato emanato un atto viziato di incompetenza, lo annulla (artt. 37 e 38 l. n. 87/1953).

B) Conflitto tra Stato e Regioni e tra Regioni

Secondo quanto disposto dall'art. 39 l. n. 87/1953, tale conflitto sorge quando una Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato o ad altra Regione e, viceversa, quando lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza costituzionale di una Regione. Si noti che l'articolo in esame espressamente dispone che, perché sorga conflitto, si deve avere una **invasione** della sfera di competenza. Invero, il conflitto non può essere meramente *“virtuale”* (nel senso, almeno, di preventivo, rispetto ad una lesione della competenza costituzionale non ancora verificatasi), dovendo presentare i **caratteri della attualità e della concretezza**, nel senso che deve riguardare una **lesione reale** della sfera giuridico-costituzionale altrui.

I conflitti in esame presentano notevoli **analogie con il giudizio di costituzionalità in via principale**:

- a) entrambi sono attivati su **ricorso in via d'azione**;
- b) dai **medesimi soggetti** (lo Stato, le Regioni e le Province autonome);
- c) per la tutela delle **competenze** costituzionalmente garantite.

La differenza risiede essenzialmente nei tipi di **atti impugnabili**:

- oggetto del *giudizio di costituzionalità in via principale* sono gli **atti legislativi**;
- mentre, residualmente, **ogni altro tipo di atto (non legislativo)** può essere oggetto dei *conflitti*, come si desume dall'art. 39, l. n. 87/1953, dove si parla genericamente di *“atti”*, da impugnare entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza. Ne consegue che l'atto che dà luogo al conflitto può essere un qualunque atto che non sia una legge formale (dello Stato o di una Regione) o un atto avente forza di legge; e cioè o un *atto amministrativo* o un *regolamento* o, anche, un *atto giurisdizionale* dello Stato.

Il **ricorso** è proposto - **entro 60 giorni** dall'avvenuta conoscenza dell'atto asseritamente lesivo - per lo Stato dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Nella sentenza con la quale risolve il conflitto, la Corte costituzionale dichiara a quale dei due enti (Stato o Regione) spetti la competenza e, se è stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

7. Il giudizio sulle accuse mosse nei confronti del presidente della repubblica.

La Corte costituzionale è, infine, competente a giudicare dei **reati per i quali il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune**. Si tratta dell'unica competenza della Corte costituzionale che **non è mai stata attivata**. Secondo la normativa, le **indagini** sulla notizia di reato sono svolte da un **Comitato parlamentare** composto dai membri delle Giunte per le autorizzazioni a procedere delle due Camere, che può archiviare il caso oppure presentare una relazione al Parlamento in seduta comune (l. n. 219/1989). Il **Parlamento in seduta comune** vota, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, la **messaggio in stato d'accusa**, con indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. A norma dell'art. 13, l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche fra i suoi componenti, uno o più **commissari per sostenere l'accusa**, i quali esercitano innanzi alla Corte costituzionale le funzioni di pubblico ministero. A quel punto si avvia il **procedimento davanti alla Corte**, che opera nella **composizione integrata**. Il procedimento prevede una **fase istruttoria** e una **fase dibattimentale**, in contraddittorio fra i difensori degli imputati e i commissari d'accusa. Nelle votazioni per la deliberazione della sentenza, il Presidente della Corte raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. In caso di parità di voti, **prevale l'opinione più favorevole all'accusato** (art. 28, l. n. 20/1962). La decisione comporta una ampia discrezionalità nella scelta delle **sanzioni** da irrogare, in quanto la Corte può determinare *“le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto”* (art. 15, l. cost. n. 1/1953). Oltre alla pena massima dell'ergastolo, la Corte potrà quindi disporre la rimozione dalla carica di Presidente e tutte le sanzioni accessorie necessarie (risarcimento del danno, confisca dei beni, decadenza dal diritto ad essere senatore a vita, ecc.). La decisione – come tutte le sentenze della Corte – **non è impugnabile**, ma può essere sottoposta a **revisione** davanti alla stessa Corte se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso (art. 29, l. n. 20/1962).

8. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum.

Il giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo si inserisce nel **procedimento referendario sulle leggi previsto dall'art. 75 Cost.** La richiesta di *referendum* abrogativo popolare di una legge deve essere **valutata preventivamente dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione** e poi dalla **Corte costituzionale**. Il compito assegnato all'Ufficio centrale è innanzitutto quello di verificare il rispetto dei diversi limiti posti a carico della richiesta referendaria (controllo sulla correttezza e sul numero delle sottoscrizioni costituzionalmente richieste, sull'osservanza delle limitazioni d'ordine temporale, sulla vigenza della normativa oggetto del quesito referendario e sulla sua natura legislativa). A queste si aggiungono le competenze relative:

a) alla concentrazione delle richieste che rivelano uniformità o analogia di materia;

- b) alla determinazione, sentiti i promotori, della denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*;
- c) alla dichiarazione di cessazione delle operazioni referendarie, in caso di sopravvenuta abrogazione ovvero di annullamento della normativa oggetto della richiesta di *referendum*.

Per quanto riguarda le **modalità di svolgimento del giudizio**, la legge prevede che entro il 31 ottobre l'Ufficio si pronunzi con **ordinanza** sulla sussistenza di eventuali irregolarità delle richieste referendarie, assegnando ai promotori (in caso di iniziativa popolare) o ai delegati (in caso di iniziativa regionale) un termine per provvedere alla loro sanatoria (ovvero anche alla loro contestazione). La decisione definitiva circa la legittimità delle richieste di *referendum* deve essere assunta con ordinanza dall'Ufficio entro il *15 dicembre*.

È con la comunicazione dell'ordinanza dichiarativa della legittimità della richiesta referendaria al Presidente della Corte costituzionale che si apre la fase del **giudizio di ammissibilità dinanzi alla Corte costituzionale**. La Corte costituzionale è chiamata a decidere dell'ammissibilità della richiesta di *referendum* con **sentenza** da pubblicarsi entro e non oltre il *10 febbraio*. Tale secondo controllo, diversamente da quello esercitato dall'Ufficio centrale, attiene al rispetto dei **limiti all'ammissibilità del referendum** posti direttamente dalla **Costituzione** ed a quelli ricavati implicitamente dalla **giurisprudenza costituzionale**. Della sentenza va data **comunicazione** al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, allo stesso Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. In caso di pronuncia di ammissibilità, spetta poi al **Presidente della Repubblica l'indizione del referendum**.

MAPPA CONCETTUALE

